

Newsletter N°

170

---

**Revisione del diritto societario svizzero** Sebbene alcune disposizioni siano già entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (p. es. per quanto riguarda i valori soglia per la rappresentanza dei sessi e gli obblighi di trasparenza delle imprese attive nel settore delle materie prime), la principale revisione del diritto societario svizzero diventerà effettiva il 1° gennaio 2023. L'obiettivo principale della revisione è quello di adeguare il diritto societario svizzero alla situazione economica e alle esigenze attuali. Occorre inoltre rafforzare i diritti degli azionisti, in particolare degli azionisti di minoranza, e adeguare o abrogare le disposizioni che secondo il diritto anteriore risultavano inapplicabili. La presente newsletter offre una panoramica delle modifiche più significative e delle misure necessarie derivanti dalla presente revisione per le società anonime quotate e non quotate in borsa (*SA, AG, Ltd.*) e per le società a garanzia limitata (*Sagl, GmbH, Sàrl, LLC*).

# Panoramica

La revisione del diritto societario svizzero introduce numerose modifiche e novità, in particolare rendendo meno rigide le norme sul capitale azionario, rafforzando i diritti degli azionisti, accordando maggiore flessibilità alle assemblee generali e chiarendo meglio gli obblighi dei membri del consiglio d'amministrazione in caso di difficoltà finanziarie. La modifica integra inoltre alcune disposizioni applicabili solo alle società quotate in borsa, come le norme contro le retribuzioni abusive e le quote di rappresentanza dei sessi in seno al consiglio d'amministrazione e alla direzione.

Alla luce delle modifiche e delle novità introdotte da questa revisione del diritto societario, le società anonime quotate o non quotate in borsa e le Sagl devono, in particolare, tener conto delle seguenti misure:

- Necessità di riesaminare e rivedere i loro **statuti**
- Necessità di riesaminare e rivedere il loro **regolamento d'organizzazione**
- Necessità di riesaminare e rivedere gli **atti del presidente dell'assemblea generale, i verbali e le convocazioni per le assemblee generali**
- Necessità di riesaminare e adeguare la **preparazione e lo svolgimento della loro assemblea generale ordinaria**
- Necessità di riesaminare e rivedere i loro **patti parasociali** (ossia di adeguarli al nuovo diritto, allo statuto e al regolamento d'organizzazione aggiornati)

Restiamo a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi domanda relativa al nuovo diritto e per assistervi nel concretare le misure summenzionate.

## 1. Novità e cambiamenti in relazione al capitale azionario

### 1.1. Capitale azionario in valuta estera

Il Codice delle obbligazioni svizzero (CO) revisionato offre una maggiore flessibilità per quanto concerne il capitale azionario, in particolare autorizzando le società a fissare il proprio capitale azionario in una valuta estera. Tale modifica permette di rimediare all'incompatibilità con il diritto contabile vigente, che autorizza già la tenuta dei conti in una valuta estera. Le operazioni legate al capitale azionario saranno quindi possibili senza dover convertire le valute estere in franchi svizzeri. Tuttavia, non tutte le valute estere saranno autorizzate: il capitale azionario potrà essere fissato soltanto in **sterline, euro, dollari americani o yen giapponesi**. Se una società intende cambiare la valuta del proprio capitale azionario, potrà farlo a partire dall'inizio di

un anno d'esercizio, modificando il proprio statuto. La società dovrà quindi tenere la contabilità e redigere i rapporti finanziari nella medesima valuta estera. Tali modifiche si applicano anche al capitale sociale delle società a garanzia limitata (**Sagl**) (*GmbH, Sàrl, LLC*).

### 1.2. Abolizione del valore nominale minimo delle azioni fissato a un centesimo svizzero (CHF 0.01)

Secondo il diritto vigente, ogni azione deve avere un valore nominale di almeno un centesimo svizzero (CHF 0.01). In futuro le azioni potranno avere **qualsiasi valore nominale superiore a zero**, il che dovrebbe facilitare il frazionamento delle azioni.

### 1.3. Margine di variazione del capitale (Kapitalband, marge de fluctuation du capital, capital band)

Uno dei cambiamenti più importanti consiste nella sostituzione dell'aumento autorizzato del capitale azionario con un meccanismo di margine di variazione del capitale, uno strumento che offre una maggiore flessibilità in materia di aumento e di riduzione del capitale azionario. Lo statuto potrà autorizzare il consiglio d'amministrazione ad **aumentare e/o a ridurre**, per cinque anni al massimo, il **capitale azionario entro determinati limiti (margine di variazione del capitale)**. I limiti entro i quali il consiglio d'amministrazione potrà aumentare e/o ridurre il capitale azionario dovranno essere definiti nello statuto. Il limite superiore del margine di variazione del capitale per un aumento sarà fissato al 150 per cento del capitale azionario; per contro, quest'ultimo potrà essere ridotto fino al 50 per cento (in entrambi i casi, il calcolo sarà effettuato sulla base del capitale azionario iscritto nel registro di

commercio alla data della decisione degli azionisti in merito all'autorizzazione). Di conseguenza, l'aumento massimo possibile nell'ambito del margine di variazione del capitale sarà del 200 per cento (se il capitale azionario è dapprima dimezzato e poi aumentato al massimo). Una riduzione nei limiti del margine di variazione del capitale sarà tuttavia possibile soltanto per le società che non hanno rinunciato alla revisione limitata; inoltre, per tutte le riduzioni del capitale azionario effettuate nei limiti del margine di variazione del capitale, la società è tenuta a rispettare le disposizioni sulla riduzione ordinaria del capitale concernenti la garanzia dei crediti, il conto intermedio e l'attestazione di verifica. Benché l'istituzione dell'aumento autorizzato del capitale azionario sia stata abrogata, l'assemblea generale può limitare il margine di manovra del consiglio d'amministrazione ai soli *amenti* di capitale.

#### 1.4. Modifica delle disposizioni concernenti gli aumenti e le riduzioni di capitale

Il CO revisionato prevede alcuni **adeguamenti della procedura** di aumento ordinario del capitale azionario (*ordentliche Kapitalerhöhung, augmentation ordinaire du capital-actions, ordinary capital increase*), della riduzione ordinaria del capitale azionario (*ordentliche Kapitalherabsetzung, réduction ordinaire du capital-actions, ordinary capital decrease*) (applicabili anche alle Sagl) e dell'aumento mediante capitale condizionale. Il **termine** concesso al consiglio d'amministrazione per chiedere l'iscrizione dell'aumento ordinario del capitale azionario o della riduzione ordinaria del capitale azionario nel registro di commercio **è prorogato a sei mesi** (dagli attuali tre mesi). Il nuovo diritto autorizza inoltre esplicitamente **l'aumento ordinario del capitale azionario fino a concorrenza di un importo massimo** e precisa che nessuno deve essere avvantaggiato o svantaggiato in modo incongruo non solo dalla limitazione o dalla soppressione del diritto d'opzione, ma anche dalla fissa-

zione del prezzo d'emissione. La **procedura di riduzione del capitale azionario** è più dettagliata nel CO revisionato e anche **più rapida**. In futuro, invece di tre, sarà necessaria una sola diffida ai creditori, che potrà avvenire anche prima dell'assemblea generale. Il periodo di tempo di cui disporranno i creditori dopo la diffida per produrre i loro crediti in vista del loro soddisfacimento o della loro garanzia sarà ridotto da due mesi a 30 giorni. La società non è tenuta a garantire un credito se può provare che la riduzione del capitale non ne compromette il pagamento. Se esiste un attestato di verifica, il soddisfacimento del credito è considerato non compromesso.

Per quanto concerne **l'aumento con capitale condizionale**, il nuovo diritto prevede una più ampia cerchia di persone che possono ricevere ed esercitare opzioni su nuove azioni, estendendo questa possibilità agli azionisti, ai membri del consiglio d'amministrazione e anche a terzi.

#### 1.5. Nuove disposizioni sui conferimenti in natura e sulla liberazione mediante compensazione

Il CO revisionato **abroga le disposizioni relative alla (prevista) assunzione di beni** e prevede inoltre nuove disposizioni concernenti i conferimenti in natura (*Sacheinlagen, apports en nature, contributions in kind*) e la liberazione mediante compensazione, applicabili anche alle Sagl. In particolare, l'art. 634 cpv. 1 nCO codifica la prassi vigente relativa ai conferimenti in natura, esplicitandone i vari criteri.

#### 1.6. Riserve: chiarimenti e distribuzione dell'aggio

Tra le diverse modifiche apportate, il nuovo diritto introduce una **distinzione tra la riserva legale da capitale (*Kapitalreserve, réserve légale issue du capital, capital reserves*) e la riserva legale da utili (*Gewinnreserve, réserve légale issue du bénéfice, retained earnings*)**, allineando le definizioni corrispondenti alle disposizioni del diritto contabile. In futuro, potranno

essere costituite delle riserve facoltative da utili soltanto se ciò è giustificato per garantire in modo durevole la prosperità dell'impresa, tenuto conto degli interessi di tutti gli azionisti.

Il nuovo diritto chiarisce inoltre la questione della distribuzione di riserve legali da capitale agli azionisti. La riserva legale da capitale proviene da diversi tipi di apporti di capitale, in particolare dal sovrapprezzo sull'emissione di nuove azioni (il cosiddetto aggio). La questione della liceità della distribuzione dell'aggio agli azionisti è stata controversa fino alla sentenza storica emessa in proposito dal Tribunale federale nel 2014. Il CO revisionato codifica la prassi in vigore dalla pubblicazione di tale sentenza e prevede esplicitamente che la **riserva legale da capitale possa essere rimborsata agli azionisti** se le riserve legali da capitale e da utili, dedotte eventuali perdite, eccedono insieme la metà del capitale azionario totale. Per le società holding questa soglia è ridotta al 20 per cento del capitale azionario. Questi chiarimenti si applicano anche alle Sagl.

#### 1.7. Gli acconti sui dividendi sono ora esplicitamente autorizzati

Il CO revisionato chiarisce se una società può dichiarare e versare un acconto sui dividendi (ossia proveniente dall'utile dell'esercizio in corso). Secondo il diritto vigente possono essere versati soltanto i dividendi provenienti dall'utile risultante dal bilancio (ossia dall'utile di un esercizio concluso) o da riserve costituite a tale scopo. Per questo motivo, in passato alcuni autori svizzeri hanno contestato la liceità della dichiarazione e del versamento di acconti sui dividendi. Al contrario, negli ultimi anni, una gran parte degli autori si sono espressi in favore dell'ammissibilità di acconti sui dividendi, nella misura in cui questi ultimi siano stati approvati sulla base dei conti intermedi verificati dall'ufficio di revisione. Anche le *Big Four* ammettono tale approccio da diversi anni. Il CO revisionato risolve questa questione **autorizzando esplicita-**

**mente (anche per le Sagl) la dichiarazione e il versamento di acconti sui dividendi:** l'assemblea generale decide in merito a un eventuale acconto sui dividendi basandosi sul conto intermedio. Tale conto intermedio deve essere esaminato dall'ufficio di revisione, a meno che la società non abbia rinunciato alla revisione limitata.

### 1.8. Riunione di azioni

Secondo il diritto vigente, la riunione di azioni (*Zusammenlegung von Aktien, regroupement d'actions, consolidation of shares o reverse share split*) necessita dell'approvazione di tutti gli azionisti. Tale requisito costituisce un ostacolo praticamente insormontabile per le **società quotate in borsa (o delle cui azioni è stata revocata la quotazione)** con un'ampia base di azionisti. Il nuovo diritto semplifica la situazione per le società quotate in borsa: in futuro, una deliberazione dell'assemblea generale relativa a una riunione di azioni potrà essere **adottata a maggioranza qualificata** (secondo l'art. 704 CO). Per le società non quotate in borsa, tutti gli azionisti *interessati*, in particolare quelli la cui quota di partecipazione si riduce, devono accordarsi sulla riunione di azioni.

### 1.9. Buoni di partecipazione e partecipanti

Secondo il diritto vigente, l'ammontare del capitale di partecipazione (*Partizipationskapital, capital-participation, participation capital*) non deve superare il doppio del capitale azionario. **Per i buoni di partecipazione quotati in borsa questo limite sarà aumentato in modo che la loro quota possa essere fino a dieci volte superiore al capitale azionario.** Per le società non quotate in borsa rimarrà in vigore il regime attuale. Per quanto riguarda i diritti dei partecipanti, determinate soglie, come quelle previste per chiedere l'istituzione di una verifica speciale in caso di rifiuto di una proposta in tal senso da parte dell'assemblea generale, saranno calcolate separatamente

per gli azionisti e per i partecipanti. Di conseguenza, gli azionisti e i partecipanti non potranno più unirsi per formulare tali richieste.

## 2. Rafforzamento dei diritti degli azionisti

Il CO revisionato apporta inoltre modifiche volte a migliorare i diritti degli azionisti e in particolare degli azionisti di minoranza.

### 2.1. Accesso alle informazioni della società in qualsiasi momento

Secondo il diritto vigente, gli azionisti di società non quotate in borsa hanno un accesso limitato alle informazioni concernenti la società e possono chiedere raggugli soltanto in occasione dell'assemblea generale. Il nuovo diritto apporta una modifica importante al riguardo prevedendo che gli azionisti di società non quotate in borsa che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario o dei voti possono **porre domande scritte al consiglio d'amministrazione in qualsiasi momento per ottenere raggugli sugli affari della società**, nella misura in cui tali raggugli (i) siano necessari all'esercizio dei diritti degli azionisti e (ii) non compromettano segreti d'affari né altri interessi sociali degni di protezione. Il consiglio d'amministrazione deve **accogliere tale richiesta entro quattro mesi** e la sua risposta deve essere messa a disposizione degli altri azionisti al più tardi in occasione della successiva assemblea generale. Il consiglio d'amministrazione deve motivare per iscritto il rifiuto di fornire i raggugli richiesti.

### 2.2. Accesso facilitato ai libri e agli atti

Gli azionisti (di società sia quotate sia non quotate in borsa) che rappresentano **insieme almeno il 5 per cento del capitale azionario o dei voti** della società potranno consultare i libri e gli atti, nella misura in cui le informazioni consultate (i) siano necessarie all'esercizio dei diritti dell'azionista e (ii) non compromettano i

segreti d'affari o altri interessi sociali degni di protezione. Il consiglio d'amministrazione deve **accordare il diritto di consultazione entro quattro mesi** e motivare per iscritto ogni rifiuto di concedere un tale diritto. La competenza a decidere su una richiesta di consultazione dei libri e degli atti sarà trasferita dall'assemblea generale al consiglio d'amministrazione, il che permetterà di trattare queste richieste in modo più efficace e di facilitare così l'accesso degli azionisti ai libri e agli atti della società.

### 2.3. Istituzione di una verifica speciale

Il diritto di chiedere al giudice di ordinare una verifica speciale dopo il rifiuto della relativa proposta da parte dell'assemblea generale è stato reso più flessibile. Dapprima, **il valore soglia per la richiesta di istituzione di una verifica speciale viene abbassato.** Tale richiesta potrà essere presentata dagli azionisti di società quotate in borsa che detengono insieme almeno il 5 per cento del capitale azionario o dei voti, rispettivamente dagli azionisti di società non quotate in borsa che detengono insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario o dei voti. Inoltre, anche se l'azionista o gli azionisti che ha/hanno presentato la richiesta dovrà/dovranno sempre dimostrare che i promotori o gli organi hanno violato la legge, il nuovo diritto non esigerà più di dimostrare che tale violazione abbia effettivamente danneggiato la società o gli azionisti, ma soltanto che *sia suscettibile* di sfociare in un danno per la società o per gli azionisti. Questa modifica permetterà agli azionisti di **ricorrere alla verifica speciale a titolo preventivo.** Il nuovo diritto codifica quindi maggiormente la giurisprudenza del Tribunale federale, senza tuttavia apportare modifiche sostanziali.

### 2.4. Diritto di convocare un'assemblea generale

**Per le società quotate in borsa, la soglia necessaria per permettere agli azionisti di convocare un'assemblea generale sarà ridotta dal 10 al 5 per cento del**

**capitale azionario o dei voti.** Per le società non quotate in borsa il limite sarà invece mantenuto al 10 per cento, ma potrà essere raggiunto mediante il capitale azionario o i voti, mentre il diritto vigente prevede soltanto una soglia per il capitale azionario. La convocazione dovrà essere richiesta per iscritto e la domanda dovrà contenere (i) gli oggetti all'ordine del giorno e (ii) le relative proposte. Il consiglio d'amministrazione deve convocare l'assemblea generale entro un termine ragionevole, ma al più tardi entro 60 giorni, altrimenti gli azionisti possono chiedere al giudice di ordinare la convocazione.

## 2.5. Diritto di iscrivere un oggetto all'ordine del giorno e di formulare proposte

I **valori soglia** relativi (i) al diritto di far iscrivere oggetti all'ordine del giorno e (ii) al diritto di proposta **saranno ridotti** allo 0,5 per cento del capitale azionario o dei voti per le società quotate in borsa e al 5 per cento del capitale azionario o dei voti per le società non quotate in borsa. Se il consiglio d'amministrazione non dà seguito alla richiesta, gli azionisti possono chiedere al giudice di ordinare l'iscrizione dell'oggetto all'ordine del giorno o l'iscrizione della proposta nella convocazione all'assemblea generale. Il nuovo diritto prevede inoltre che, in occasione dell'assemblea generale, **ogni azionista possa formulare proposte concernenti gli oggetti all'ordine del giorno**, conformemente all'opinione espressa dalla dottrina dominante.

## 2.6. Diritto di essere rappresentati all'assemblea generale

Il nuovo diritto prevede modifiche sostanziali per quanto concerne i rappresentanti, in particolare attuando le disposizioni attualmente contenute nell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (*ORSA, VegüV, ORAb*).

## 2.7. Informazioni più dettagliate nelle convocazioni alle assemblee generali

In futuro, il consiglio d'amministrazione dovrà assicurarsi che la convocazione contenga tutte le informazioni necessarie al processo decisionale degli azionisti; il consiglio di amministrazione dovrà inoltre strutturare gli oggetti all'ordine del giorno e le proposte in modo da rispettare il principio dell'unità della materia (*«Einheit der materie»*, *«principe d'unité de la matière»*, *«cohesion of subject matter»*). Queste due esigenze sono espressamente enunciate nel CO revisionato. Anche se la società potrà eventualmente esercitare un certo potere discrezionale al riguardo, la nozione di obiettività e neutralità delle informazioni contenute nella convocazione sarà più importante che in passato.

## 3. Obblighi del consiglio d'amministrazione in caso di difficoltà finanziarie

La revisione si prefigge essenzialmente (i) di porre maggiormente l'accento sulle liquidità attuali e future della società e (ii) di imporre obblighi di intervento supplementari e più precisi per la società (ossia per il suo consiglio d'amministrazione), affinché possano essere adottate al più presto eventuali misure di risanamento.

### 3.1. Rischio d'insolvenza (incapacità di pagare)

La revisione introduce esplicitamente l'**obbligo per il consiglio d'amministrazione** di vigilare sulla solvibilità della società e di adottare misure adeguate per garantire la capacità della società di saldare i debiti esigibili. Se necessario, il consiglio d'amministrazione deve adottare o proporre all'assemblea generale **ulteriori misure di risanamento o chiedere una moratoria concordataria**.

### 3.2. Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Oltre ai nuovi obblighi espliciti in materia di vigilanza sulla solvibilità, rimangono gli obblighi esistenti del consiglio d'amministrazione derivanti dal bilancio in caso di perdita di capitale (ossia se gli attivi netti coprono meno della metà della somma del capitale azionario e delle riserve lega-

li) o di eccedenza dei debiti (ossia se i debiti della società non sono più coperti dai suoi attivi), ma sono oggetto di alcuni chiarimenti e modifiche. Occorre in particolare sottolineare le seguenti modifiche principali:

- Se dall'ultimo conto annuale risulta una **perdita di capitale (*Kapitalverlust, perte de capital, capital loss*)**, quest'ultimo deve essere **verificato da un revisore** prima della relativa approvazione da parte dell'assemblea generale (a meno che il consiglio d'amministrazione non presenti una domanda di moratoria concordataria), **anche se la società ha rinunciato** alla revisione limitata. Per contro, è stato soppresso l'obbligo di convocare immediatamente un'assemblea generale se dall'ultimo conto annuale risulta una perdita di capitale.
- Il nuovo diritto prevede espressamente che in caso di **eccedenza dei debiti (*Überschuldung, surendtement, over-indebtedness*)**, il consiglio d'amministrazione **non sia tenuto ad avvisare il giudice se vi sono fondate prospettive di eliminare l'eccedenza dei debiti** in tempo utile, ma al più tardi entro 90 giorni dall'allestimento del conto intermedio (verificato), a condizione che gli interessi dei creditori non ne risultino pregiudicati. Non potendo essere prorogato, questo termine può esercitare una forte pressione sul consiglio d'amministrazione, spingendolo così a compiere maggiori sforzi per raccogliere fondi.

## 4. Modernizzazione dell'assemblea generale

Il CO revisionato prevede novità concernenti l'assemblea generale, in particolare viene autorizzato il ricorso ai media elettronici. Anche le Sagl beneficeranno di queste nuove disposizioni.

### 4.1. Luogo di riunione dell'assemblea

## generaleholders' meetings

Il CO revisionato prevede espressamente la possibilità di tenere un'assemblea generale all'estero, a condizione che lo statuto lo preveda e che il luogo scelto non comporti, per nessun azionista, alcun ostacolo incongruo all'esercizio dei suoi diritti riguardo all'assemblea generale. Inoltre, un'assemblea generale può svolgersi simultaneamente in più luoghi (in Svizzera e/o all'estero), a condizione che gli interventi siano trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi in cui si svolge l'assemblea. In caso di assemblea all'estero, il consiglio d'amministrazione deve designare un rappresentante indipendente, fermo restando che le società non quotate in borsa possono rinunciare a tale designazione. Se l'assemblea generale si tiene all'estero, il consiglio d'amministrazione deve valutare il rischio di creare un foro all'estero, come pure gli eventuali vincoli per altri partecipanti (p. es. per il revisore o il notaio, se la loro presenza è necessaria). Un cambiamento importante è l'introduzione della deliberazione per via circolare, che consente agli azionisti di deliberare per iscritto, a meno che uno di essi non richieda una discussione orale.

## 4.2. Utilizzo di media elettronici e assemblea generale virtuale

Il CO revisionato introduce nuove funzionalità che autorizzano il ricorso ai media elettronici in occasione delle assemblee generali. Gli azionisti che non sono presenti personalmente possono votare per via elettronica e le assemblee generali possono svolgersi virtualmente. Lo statuto deve prevedere tale possibilità e il consiglio d'amministrazione deve designare un rappresentante indipendente, fermo restando che gli azionisti delle società non quotate in borsa possono rinunciare a quest'ultimo requisito. Se l'assemblea generale si svolge in forma virtuale, il consiglio d'amministrazione deve garantire che: (i) l'identità dei partecipanti sia accertata; (ii) gli interventi in seno all'assemblea generale siano trasmessi in diretta; (iii) ogni partecipante

possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni; (iv) l'esito delle votazioni non possa essere alterato. Tutti i partecipanti a un'assemblea generale virtuale devono poter partecipare e votare simultaneamente; non è permesso tenere un'assemblea generale per posta elettronica. Tuttavia, non è richiesta alcuna interazione visiva (video). Se non può svolgersi regolarmente a causa di problemi tecnici, il verbale deve farne menzione e l'assemblea generale deve essere riconvocata. Le deliberazioni prese prima dell'insorgere dei problemi tecnici restano valide.

## 5. Modifiche supplementari applicabili unicamente alle società quotate in borsa

### 5.1. «Say on pay» e altre norme sulle retribuzioni

Nel quadro della revisione del diritto societario svizzero, le disposizioni dell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa, entrata in vigore nel 2014 in seguito all'«iniziativa Minder», sono in gran parte trasferite nel CO revisionato. Le principali differenze tra il nuovo diritto e l'attuale ordinanza sono le seguenti:

- **Indennità d'assunzione:** secondo il nuovo diritto, le indennità d'assunzione sono ammesse soltanto se compensano uno svantaggio finanziario dimostrabile causato da un cambiamento d'impiego.
- **Valore degli accordi di non concorrenza:** il nuovo diritto prevede anche restrizioni al versamento di indennità legate a divieti di concorrenza. Tali indennità non devono superare la retribuzione annua media degli ultimi tre esercizi e devono essere giustificate dall'uso commerciale.
- **Retribuzioni versate in relazione a una precedente funzione di membro di un consiglio di amministrazione o di un organo di direzione:** il versamento di tali retribuzioni è vietato se queste non sono conformi alla prassi di mercato.

### 5.2. Rappresentanza dei sessi

Il nuovo diritto introduce la regola dell'«applicare o spiegare» (principio «comply or explain») per le società quotate in borsa che superano i valori soglia rilevanti per la revisione ordinaria. Se la rappresentanza di ogni sesso non raggiunge almeno il 30 per cento nel consiglio d'amministrazione e il 20 per cento nella direzione, i motivi di tale sottorappresentanza e le misure di promozione del sesso meno rappresentato devono essere menzionati nella relazione sulle retribuzioni. L'obbligo di comunicare tali informazioni nella relazione sulle retribuzioni deve essere rispettato al più tardi a partire dall'esercizio che inizia cinque anni dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto societario (quindi il 1° gennaio 2028) per quanto riguarda il consiglio d'amministrazione e dieci anni dopo (quindi il 1° gennaio 2033) per quanto riguarda la direzione.

## 6. Altre modifiche significative

### 6.1. Restituzione di prestazioni

Il CO revisionato modifica le condizioni di restituzione delle prestazioni percepite dagli azionisti, dai membri del consiglio d'amministrazione, dalle persone che si occupano della gestione e dalle persone a loro vicine. Secondo il diritto vigente, le persone summenzionate devono restituire alla società le prestazioni che hanno percepito (i) indebitamente e (ii) in mala fede. Il nuovo diritto non esige più che queste prestazioni siano state percepite in mala fede. Dovranno essere restituite anche le altre prestazioni che saranno manifestamente sproporzionate rispetto alla controprestazione fornita. L'esigenza supplementare secondo cui la prestazione deve essere sproporzionata rispetto alla situazione economica della società non sarà più applicabile. Le modifiche estendono l'obbligo di restituzione ad altri casi, migliorando in tal modo i diritti degli azionisti.

### 6.2. Clausola compromissoria statutaria

Il CO revisionato prevede una modifica

(applicabile anche alle Sagl) relativa a un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie che autorizza l'introduzione nello statuto di una **clausola compromissoria per le controversie in materia di diritto societario**. La decisione dell'assemblea generale concernente l'introduzione di una clausola compromissoria deve essere adottata a maggioranza qualificata secondo l'art. 704 CO. La procedura arbitrale è retta dal capitolo 12 del Codice di procedura civile svizzero e lo statuto può inoltre disciplinare modalità specifiche, in particolare mediante un rinvio a un ordinamento procedurale arbitrale. Il Centro arbitrale svizzero (*Swiss Arbitration Centre*) sta preparando una soluzione speciale per le procedure arbitrali che scaturiranno dalla riforma.

### 6.3. Obblighi di trasparenza delle imprese di materie prime

Il nuovo diritto impone inoltre alle grandi imprese attive nel settore delle risorse naturali di **divulgare i pagamenti effettuati a favore dei governi**. Le relazioni su questi pagamenti mirano a migliorare la trasparenza. Negli ultimi anni si è delineata una tendenza a una maggiore trasparenza a livello internazionale, il che ha indotto la Svizzera ad adottare simili disposizioni.

The Walder Wyss Newsletter provides comments on new developments and significant issues of Swiss law. These comments are not intended to provide legal advice. Before taking action or relying on the comments and the information given, addressees of this Newsletter should seek specific advice on the matters which concern them.

© Walder Wyss Ltd., Zurich, 2022

## Contatti

Se necessitate di una consulenza legale su questioni relative alla revisione del diritto societario svizzero, contattate la vostra persona di contatto abituale presso Walder Wyss o inviate un'e-mail a [project-revco-mark@walderwyss.com](mailto:project-revco-mark@walderwyss.com).



**Adriano Antonietti**  
Partner, Ginevra

Telefono +41 58 658 30 13  
[adriano.antonietti@walderwyss.com](mailto:adriano.antonietti@walderwyss.com)



**Alexandre Both**  
Partner, Losanna

Telefono +41 58 658 29 27  
[alexandre.both@walderwyss.com](mailto:alexandre.both@walderwyss.com)



**Urs P. Gnos**  
Partner, Zurigo

Telefono +41 58 658 55 39  
[urs.gnos@walderwyss.com](mailto:urs.gnos@walderwyss.com)



**Hubertus Hillerström**  
Partner, Ginevra

Telefono +41 58 658 55 82  
[hubertus.hillerstroem@walderwyss.com](mailto:hubertus.hillerstroem@walderwyss.com)



**Davide Cerutti**  
Counsel, Lugano

Telefono +41 58 658 44 22  
[davide.cerutti@walderwyss.com](mailto:davide.cerutti@walderwyss.com)



**Roxane Allot**  
Senior Associate, Ginevra

Telefono +41 58 658 30 76  
[roxane.allot@walderwyss.com](mailto:roxane.allot@walderwyss.com)



**Martina Madonna-Quadri**  
Senior Associate, Lugano

Telefono +41 58 658 44 14  
[martina.madonna@walderwyss.com](mailto:martina.madonna@walderwyss.com)



**Erik Lanz**  
Associate, Zurigo

Telefono +41 58 658 56 79  
[erik.lanz@walderwyss.com](mailto:erik.lanz@walderwyss.com)



**Alexander Sorton**  
Associate, Ginevra

Telefono +41 58 658 30 24  
[alexander.sorton@walderwyss.com](mailto:alexander.sorton@walderwyss.com)